Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 171 del 24 giugno 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 24 giugno 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6591
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

N. 31

Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

(*Art.* 3-*bis del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *aggiunto dalla legge di conversione* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINANZA 27 maggio 1981, n. 288.

Proroga della delega alla regione Campania nei settori del commercio e dell'agricoltura.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Campania le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'agricoltura;

Considerato che l'attività dell'amministrazione regionale è tuttora in fase di svolgimento e che per la completa attuazione degli interventi è opportuno differire ulteriormente il termine di scadenza della delega, già prorogato al 31 maggio 1981;

Sentita la regione interessata;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 96 in data 17 gennaio 1981 è ulteriormente differito al 30 giugno 1981.

Il presidente della giunta regionale della Campania produrrà entro il 31 luglio p.v. documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, con il contestuale versamento della eventuale eccedenza della somma di lire 10 miliardi, già accreditata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, nella contabilità speciale attivata ai sensi della legge 27 novembre 1971, n. 1041.

Napoli, addì 27 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3704)

ORDINANZA 28 maggio 1981, n. 291.

Affissioni riguardanti gli alloggi provvisori all'albo pretorio comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Ritenuta la fondamentale esigenza di sottoporre alla più ampia pubblicità possibile, concreta oltrechè ufficiale, le più importanti e significative iniziative attuate o in corso a favore delle popolazioni delle zone interessate ai recenti fenomeni sismici;

che a tale fine tendono le disposizioni già impartite con precedenti ordinanze n. 236 del 2 maggio 1981 e n. 253 del 15 maggio 1981;

che occorre ora disporre perchè vengano analogamente pubblicati i criteri seguiti per l'assegnazione degli alloggi provvisori (prefabbricati leggeri o monoblocco) e gli elenchi delle famiglie alle quali detti alloggi sono destinati a proposito dei quali vennero già diramate disposizioni con nota commissariale n. 5 in data 19 gennaio 1981;

Vista la legge n. 874 del 22 dicembre 1980 ed in deroga ad ogni norma contraria;

Dispone:

1) I signori sindaci dei comuni delle province delle aree colpite dai recenti fenomeni sismici, interessati al programma di realizzazione di alloggi provvisori per il reinsediamento delle rispettive popolazioni, sono tenuti a pubblicare e a tenere costantemente affisso all'albo pretorio del comune ed esposto anche nelle località dove in atto sono precariamente ricoverate le famiglie rimaste senza tetto:

a) un riassunto estratto del relativo atto deliberativo del consiglio comunale, contenente in modo succinto ma chiaro i criteri fissati dall'amministrazione comunale per l'assegnazione degli alloggi provvisori di cui in premessa;

b) l'elenco delle famiglie prescelte, in conformità ai criteri di cui al punto precedente, per l'assegnazione degli alloggi provvisori, sia di quelli donati che di quelli realizzati o in corso di realizzazione con i fondi commissariali, e curando di specificare per ciascuna famiglia il numero dei componenti del nucleo stesso.

Detto elenco deve essere subito trasmesso in copia, sottoscritto dal sindaco, a questo commissariato ed al prefetto della provincia competente.

2) Si ribadisce che:

a) non può essere assegnatario di alloggio provvisorio chi non risiedeva stabilmente nel comune al 23 novembre 1980;

b) non può essere assegnatario di un alloggio provvisorio in zona urbana, chi ne ha già avuto uno in zona agricola;

c) non può essere assegnatario di un alloggio prefabbricato leggero chi ha avuto la propria abitazione danneggiata ma riattabile ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le prescrizioni e puntualizzazioni sopra riassunte, si rendono necessarie maggiormente ora, essendo già entrata in vigore la legge 14 maggio 1981, n. 219, contenente provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, alla quale si può fare subito ricorso per la soluzione organica e definitiva dei problemi ivi previsti.

I signori prefetti sono incaricati di disporre la adeguata vigilanza intesa ad accertare l'osservanza della presente ordinanza che ha effetto immediato.

Napoli, addì 28 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3705)

ORDINANZA 28 maggio 1981, n. 292.

Contributo straordinario per mancato reddito.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 5-*bis* della legge 16 aprile 1981, n. 140, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, concernente l'erogazione in favore dei cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata compresi nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni, e che si trovano in determinate condizioni contemplate dal medesimo articolo, di un contributo straordinario, per mancato reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di 26 giornate mensili, sino all'avvio dei lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981;

Considerato che il contributo va corrisposto a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari i quali alla data del 23 novembre 1980 risultino titolari di un reddito medio pro-capite annuo non superiore a L. 1.500.000;

Ritenuto che le istanze di richiesta del beneficio in questione indirizzate ai sindaci dei comuni di residenza dagli aventi diritto, possono essere presentate entro il 30 giugno 1981 per il tramite degli uffici comunali di collocamento che, nella loro competenza istituzionale, sono in grado di accertare d'ufficio nei confronti dei richiedenti il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalla legge n. 140 per dar luogo alla concessione del contributo;

Ritenuto che può essere demandato ai comuni il pagamento dei contributi di che trattasi;

Ritenuto che l'accreditamento ai comuni dei fondi necessari per l'effettiva liquidazione delle sovvenzioni *de quo* può essere disposta dai prefetti, per conto di questo commissariato, su richiesta dei comuni medesimi della somma all'uopo occorrente, effettuata sulla scorta di appositi elenchi che gli uffici comunali di collocamento avranno cura di far pervenire ai sindaci interessati entro il giorno 5 di ciascun mese;

Ritenuto, altresì, che il beneficio in questione può essere concesso a decorrere dal 3 maggio 1981, data di entrata in vigore della legge n. 140/1981;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 e 16 aprile 1981, n. 140;

Decreta:

I sindaci dei comuni della Campania e della Basilicata sono incaricati di corrispondere alle persone residenti comprese nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni, iscritti nella 1ª e 2ª classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonchè agli stessi cittadini, iscritti sempre nella stessa classe, nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di L. 6.000 giornaliere per un massimo di ventisei giornate mensili a decorrere dal 3 maggio 1981 e sino all'avvio dei lavori di ricostruzione, comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

A al fine gli interessati dovranno inoltrare al sindaco del comune di residenza, per il tramite dell'ufficio comunale di collocamento, entro il 30 giugno 1981, apposita istanza alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

1) dichiarazione concernente la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione;

2) certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte dal quale risulti che il proprio nucleo familiare, alla data del 23 novembre 1980, era titolare di un reddito netto pro-capite non superiore a L. 1.500.000. Tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

3) dichiarazione concernente la non iscrizione a corsi di studio e di formazione professionale.

Gli uffici comunali di collocamento, in seguito alla presentazione delle istanze documentate nel senso sopra indicato, avranno cura di accertare, nei confronti dei richiedenti, l'iscrizione nelle liste di collocamento alle date surrichiamate, a seconda della categoria di appartenenza, e la mancata fruizione del sussidio di disoccupazione o di altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

I predetti uffici, dopo aver effettuato l'accertamento di cui sopra, trasmetteranno entro il giorno cinque di ciascun mese ai sindaci dei comuni interessati le istanze completate con lo elenco nominativo di quanti, tra i richiedenti, sono in possesso dei requisiti previsti per la concessione del contributo.

Sulla base degli elenchi e previo esame conclusivo circa la regolarità della documentazione allegata alle domande, i sindaci chiederanno ai prefetti l'accreditamento delle somme necessarie per la liquidazione del contributo.

All'atto dei successivi pagamenti mensili del contributo gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di essere ancora in possesso dei requisiti previsti per la sua corresponsione.

Il contributo in questione non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità ed i compensi spettanti per corsi, nonchè le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

La relativa spesa, valutata complessivamente in L. 100 miliardi, graverà sui fondi di questo commissariato che a tal fine saranno impinguati mediante trasferimento agli stessi della somma di L. 20 miliardi da parte della gestione integrativa dei progetti speciali di cui alla legge n. 845/1978.

L'avviamento al lavoro, l'iscrizione a corsi di studio e di formazione professionale nonchè il rifiuto delle offerte di lavoro o della frequenza di corsi, sono motivo di cancellazione dagli elenchi.

Napoli, addì 28 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3706)

ORDINANZA 28 maggio 1981, n. 295.

Proroga della delega alla regione Basilicata nei settori del commercio e dell'artigianato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la propria ordinanza n. 97 in data 17 gennaio 1981, con la quale sono state delegate al presidente della giunta regionale della Basilicata le attribuzioni commissariali di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernenti gli interventi necessari alla ripresa dei settori del commercio e dell'artigianato;

Vista la successiva ordinanza n. 197 in data 9 aprile 1981 con la quale il termine di scadenza della delega di cui alla precitata ordinanza n. 97 è stato prorogato fino al 31 maggio 1981 per consentire la completa attuazione degli interventi rivolti alla ripresa dei settori commercio ed artigianato;

Vista la richiesta, in data odierna, con la quale il presidente della giunta regionale della Basilicata chiede una proroga della delega in questione fino al 15 giugno 1981, allo scopo di provvedere all'istruttoria delle istanze intese ad ottenere i benefici previsti nei settori sopraindicati, pervenute entro il 31 maggio 1981, ed all'emissione dei relativi decreti presidenziali di concessione;

Dispone:

Il termine di scadenza della delega di cui all'ordinanza n. 97, in data 17 gennaio 1981, già prorogato fino al 31 maggio 1981 con ordinanza n. 197 del 9 aprile 1981, è ulteriormente prorogato al 15 giugno 1981 allo scopo di consentire all'amministrazione regionale in questione l'istruttoria delle istanze di richiesta dei benefici nei settori del commercio e dell'artigianato e l'emissione dei relativi decreti di concessione.

Napoli, addì 28 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3707)

ORDINANZA 30 maggio 1981, n. 296.

Autorizzazione alla regione Campania a stipulare convenzioni con personale sanitario e parasanitario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze numeri 204 e 205 rispettivamente in data 14 e 15 aprile 1981, attinenti il potenziamento delle strutture sanitarie delle aree epicentrali del sisma mediante l'assunzione, da parte della regione Compania, di venticinque medici igienisti nonchè il distacco temporaneo di venti vigili sanitari comunali e provinciali e di venti unità appartenenti al personale medico e tecnico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Caserta;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Caserta laboratorio provinciale di igiene e profilassi, con fonogramma n. 17698 e con successiva lettera n. 605 rispettivamente in data 24 e 27 aprile 1981, ha rappresentato l'indisponibilità nella pianta organica, di cui necessita l'ampliamento, dei posti necessari al distacco temporaneo di personale dal predetto laboratorio a quello corrispondente della provincia di Avellino, imposto con la suindicata ordinanza n. 205;

Tenute presenti le esigenze di ordine igienico-sanitario della città di Napoli, che assumono particolare rilevanza per il pericolo d'insorgenza di focolai d'infezione nella stagione climatica in corso, prospettate dal sindaco con telegramma in data 26 maggio 1981;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in deroga ad ogni diversa norma vigente nella specifica materia;

Dispone:

Ferma restando la validità dell'ordinanza n. 204 e, nella misura in cui potrà trovare concreta applicazione, di quella n. 205 in premesse, la regione Campania è autorizzata a convenzionare per un periodo di tre mesi, senza alcuna instaurazione di rapporto d'impiego, il numero di elementi sanitari e parasanitari effettivamente necessari per fronteggiare le esigenze di ordine igienico-sanitario, che non fosse possibile soddisfare in base ai rimedi predisposti con la citata ordinanza n. 205.

Il personale di cui all'ordinanza n. 204 surricordata può essere utilizzato anche per eventuali esigenze contingenti che dovessero insorgere nell'ambito della città di Napoli.

Napoli, addì 30 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3708)

ORDINANZA 30 maggio 1981, n. 298.

Agevolazioni di viaggio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che, con ordinanze n. 12/N del 2 dicembre 1980, n. 40/N del 12 dicembre 1980 e n. 108 del 28 gennaio 1981, sono state disposte agevolazioni di viaggio in favore di connazionali che, già residenti nelle zone colpite dal sisma, si sono recati all'estero, in data successiva al 23 novembre 1980, per essere ospitati presso parenti colà residenti o presso conoscenti;

Considerato che il Ministero degli affari esteri - Direzione generale per l'emigrazione, ha rappresentato, con telegramma n. 090 del 13 maggio corrente, l'opportunità che si faccia luogo alla concessione delle facilitazioni di viaggio in favore dei terremotati espatriati, i quali devono rientrare nei luoghi di origine, essendo prossima la scadenza dei permessi di soggiorno, a suo tempo concessi dalle autorità dei paesi stranieri presso cui si sono recati;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta in questione;

Considerato che per fruire di tale beneficio gli interessati dovranno dimostrare di provenire dai centri colpiti dal sisma e di essersene allontanati dopo la data del 23 novembre 1980, ed a tal fine dovranno esibire la certificazione a suo tempo rilasciata dal sindaco o da un suo delegato, ovvero dal comandante la stazione carabinieri o da altro pubblico ufficiale, anche temporaneamente preposto a quelle località;

che coloro i quali hanno trovato ospitalità nei paesi extraeuropei dovranno, altresì, dimostrare di avere ottenuto, a suo tempo, il biglietto gratuito di sola andata, esibendo il biglietto stesso o, se non ne sono tuttora in possesso, ogni altra idonea documentazione (dichiarazione della prefettura di origine, o dell'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero) dalla quale si possa rilevare che il richiedente ha diritto alla agevolazione di che trattasi;

che le autorità consolari italiane, accertata la sussistenza dei requisiti in parola, dovranno rilasciare ai richiedenti apposita certificazione che gli interessati esibiranno, per ottenere il biglietto di rientro, agli uffici Alitalia, per i paesi extraeuropei, o ai competenti uffici ferroviari, per i paesi europei;

Considerato, infine, che le autorità consolari dovranno curare, successivamente al 30 giugno 1981, l'invio a questo commissariato ed alle prefetture delle province di origine dei beneficiari dei biglietti gratuiti, di un elenco nominativo dei beneficiari stessi, con l'indicazione del comune di provenienza e degli estremi dei documenti esibiti per fruire delle provvidenze di che trattasi;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente;

Dispone:

I connazionali che, in conseguenza del sisma, si sono recati all'estero, usufruendo, per i Paesi extraeuropei, delle agevolazioni aeree, a suo tempo previste, ovvero che si sono recati nei paesi europei, utilizzando le agevolazioni ferroviarie, potranno fare rientro nelle località di provenienza, avvalendosi delle stesse agevolazioni.

I suddetti inoltreranno, entro e non oltre il 30 giugno 1981 apposita, documentata richiesta alle competenti autorità consolari italiane.

Al riguardo, le sopraindicate autorità dovranno accertare, per la concessione delle agevolazioni in premessa indicate, che i richiedenti:

provengono dai centri colpiti dal sisma e se ne siano allontanati dopo la data del 23 novembre 1980;

siano in possesso del biglietto di andata a suo tempo rilasciato del quale dovranno esibirne copia o, in mancanza, di idonea documentazione sostitutiva (dichiarazione della prefettura di origine o dell'ispettorato di frontiera per gli italiani all'estero) dalla quale si possa rilevare che i richiedenti abbiano diritto all'agevolazione di che trattasi.

Alla scadenza del termine del 30 giugno, le autorità consolari dovranno inviare, a questo commissariato, ed alle prefetture delle province di origine degli interessati, un elenco nominativo recante l'indicazione del comune di provenienza dei richiedenti, nonchè gli estremi della documentazione giustificativa dagli stessi esibita.

Napoli, addì 30 maggio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3709)

ORDINANZA 2 giugno 1981, n. 301.

Contributi in favore di famiglie che abbiano perduto vestiario, mobilio e suppellettili a seguito del sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la circolare n. 63/O in data 25 dicembre 1980, con la quale sono stati fissati i criteri per la concessione del contributo fino a L. 3.000.000, per ciascun nucleo familiare, previsto dall'art. 2, lettera *d*), della legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore delle famiglie che a causa del sisma abbiano perduto vestiario, mobilio, suppellettili, ecc.;

Considerato che l'interpretazione data alla normativa è stata estensiva oltre ogni limite ed ha provocato l'accoglimento di istanze per situazioni nelle quali non è dimostrabile la connessione della perdita di vestiario, mobilio, suppellettili ecc., con il sisma;

Ritenuto che la totale o parziale distruzione dell'immobile in cui erano allocate le masserizie debba considerarsi invece presupposto indispensabile per la concessione del contributo *de quo*;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Salvo l'avvenuto pagamento di contributi già corrisposti, presupposto necessario per il riconoscimento degli stessi è la distruzione totale o parziale degli alloggi in questione.

Napoli, addì 2 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3710)

ORDINANZA 2 giugno 1981, n. 302.

Contributo per piccoli interventi di riparazione di immobili danneggiati dal sisma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Considerato che con ordinanza n. 80, in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disciplinata la concessione di contributi per piccoli interventi di riparazione di immobili sinistrati a causa dei noti eventi sismici;

che, con successiva ordinanza n. 107, in data 27 gennaio 1981, sono state dettate norme particolari soprattutto al fine di consentire il trasferimento del predetto contributo in favore delle ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori e delle banche a garanzia di facilitazioni creditizie;

che, in seguito, sono intervenute intese con istituti bancari per lo snellimento delle procedure di cessione e finanziamento del contributo;

che si rende, pertanto, necessario dettare norme che integrino quanto disposto con la citata ordinanza n. 107;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Ogni singolo comune riceverà dal commissariato, per il tramite dei prefetti, la comunicazione dell'assegnazione di somme occorrenti per il finanziamento dei lavori di riattazione di cui all'ordinanza n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni.

I buoni-contributo indicati dall'ordinanza n. 107 potranno essere emessi, dai sindaci assegnatari, con imputazione su tali fondi senza, peraltro, che il loro ammontare complessivo superi quanto all'uopo assegnato.

In caso di emissione di buoni-contributo per somme superiori a quella complessiva assegnata, i sindaci ed i segretari comunali, con vincolo di solidarietà, saranno chiamati a rispondere personalmente, in via diretta e di regresso, per i buoni-contributo emessi in eccedenza.

Art. 2.

I sindaci rilasceranno, previa annotazione sul registro di cui all'ordinanza n. 107, i buoni-contributo seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle perizie giurate, dando la preferenza alle domande dei richiedenti che, entro la data del 15 aprile 1981, hanno ricevuto notifica di ordinanza di sgombero.

Il registro, di cui al precedente comma, sarà conservato a cura del segretario comunale e potrà essere consultato dal pubblico.

Esaurite le istanze in base alle procedure indicate al primo comma, i sindaci, avuto riguardo alle eventuali disponibilità residue non impegnate, potranno emettere ulteriori buoni-contributo fino all'esaurimento dei fondi di cui alla comunicazione indicata all'art. 1.

Anche in tale caso essi procederanno seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 3.

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso gli istituti di credito tesorieri delle regioni Campania e Basilicata.

Art. 4.

Le banche, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, potranno accordare anticipazioni, indipendentemente dai lavori eseguiti, su presentazione del buono-contributo, ponendo in essere una operazione bancaria da effettuarsi con i normali criteri seguiti nella concessione dei fidi ed al tasso praticato alla migliore clientela, *prime rate*, franco (attualmente 22,50%).

Per queste anticipazioni il commissario porrà a proprio carico, a titolo di concorso, il tasso annuo del 15% limitatamente ad un periodo massimo di due mesi e per un ammontare non superiore al 20% del buono-contributo.

L'ammontare del concorso verrà riconosciuto, da parte degli istituti di cui all'art. 3, alle banche anticipatarie a seguito di loro dichiarazioni scritte attestanti, sotto la propria responsabilità, la durata e l'entità dell'operazione di anticipazione nonchè l'importo del relativo contributo maturato sugli interessi.

L'azienda di credito che concede l'anticipazione dovrà provvedere a ritirare il buono-contributo ed a notificare l'operazione al comune con raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata, il comune è tenuto a telegrafare alla banca concedente eventuali discordanze che dovessero risultare sulla base dei propri atti di ufficio.

In mancanza di riscontro, la banca è sollevata da ogni responsabilità inerente la sussistenza del diritto e la misura del contributo iscritto sul buono, mentre grava sul comune inadempiente ogni responsabilità per anticipazioni ovvero pagamenti non assentibili.

Art. 5.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente potranno essere accordate dalle banche, secondo le modalità in esso indicate, anche a privati che non abbiano ceduto ad imprese il buono-contributo e che operino in economia o in appalto.

I titolari dei buoni, diretti o cessionari, i quali abbiano ottenuto le anticipazioni, dovranno presentare gli stati di avanzamento dei lavori alla medesima banca che ha accordato le anticipazioni.

Art. 6.

I titolari (diretti o cessionari) dei buoni-contributo potranno ottenere dalle banche di cui all'art. 4 somministrazioni su stati di avanzamento, con le modalità in seguito precisate, di cui, la prima dopo avere effettuato almeno il 30% e la seconda almeno il 70% dei lavori previsti.

Dette somministrazioni saranno effettuate previa presentazione:

a) del buono-contributo;

b) di certificati di pagamento rilasciati dal direttore dei lavori sulla base di stati di avanzamento, che formeranno parte integrante del certificato, firmati dal direttore dei lavori, dal titolare del buono (proprietario, inquilino, rappresentante del condominio) e dalla impresa esecutrice dei lavori nel caso in cui gli stessi siano stati dati in appalto.

Gli istituti di credito presso cui verranno avanzate le istanze di somministrazioni, ritireranno il buono-contributo, per il quale saranno esperite le formalità di cui all'art. 4, commi quarto, quinto e sesto, i certificati di pagamento e relativi allegati e, ottenuto nelle vie brevi il nulla-osta circa la copertura finanziaria da parte del competente tesoriere di cui al precedente art. 3, corrisponderanno le somme richieste; indi trasmetteranno a quest'ultimo la documentazione, unitamente a copia, da loro stessi autenticata, del buono-contributo per ottenere l'accreditamento dei fondi anticipati.

Gli istituti di credito che hanno corrisposto gli acconti rimarranno depositari del buono-contributo per le successive operazioni.

Art. 7.

Il pagamento del contributo in unica soluzione ovvero del saldo residuo, al netto da acconti già erogati, verrà disposto, con lettera, dal comune, in favore dell'avente diritto, previa esibizione dello stato finale dei lavori con allegato consuntivo, del certificato di collaudo e regolare esecuzione dei lavori « giurato ».

Nel caso di lavori di importo superiore a lire 300 milioni, il certificato di collaudo sarà redatto da apposita commissione nominata dal comune.

La disposizione del comune dovrà essere presentata alla banca depositaria del buono, ovvero, nel caso di pagamento in unica soluzione, presso una delle banche di cui all'art. 4 unitamente al buono stesso. I pagamenti verranno seguiti secondo le norme contenute negli articoli 6, 8, 9 e 10 che espressamente ed in ogni loro parte vengono richiamate.

I pagamenti così effettuati sono pienamente liberatori per le banche che li hanno eseguiti.

Art. 8.

Le somministrazioni effettuate, a titolo di acconto o a saldo, dovranno essere reintegrate agli istituti anticipatari, da parte delle banche depositarie dei fondi commissariali.

Nel periodo intercorrente tra la data dell'operazione di anticipo e quella dell'accredito, che, in ogni caso non dovrà superare i quindici giorni, maturano interessi in favore delle banche anticipatarie al tasso *prime-rate*, franco.

Art. 9.

Le banche di cui all'art. 3 formeranno uno o più elenchi riepilogativi dei pagamenti effettuati da loro medesime e da altre banche, specificando l'ammontare riferito ad ogni singolo comune. Gli elenchi verranno sottoposti al visto di un funzionario all'uopo delegato dal commissario.

Il visto, fermo quanto successivamente precisato in ordine alla validità dei pagamenti, persegue la duplice finalità di abilitare la banca detentrice dei fondi ad addebitare il conto intestato al commissario e di accreditare alla banca erogante le somministrazioni effettuate e gli interessi di cui all'art. 8.

Art. 10.

Le aziende di credito che eseguiranno le operazioni di pagamento su presentazione degli stati di avanzamento, ovvero delle contabilità finali dei lavori, avranno la sola responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto al contributo.

Le aziende di credito sono espressamente esonerate da qualsiasi obbligo di controllo della veridicità dei documenti esibiti, nonchè dei lavori eseguiti, con conseguente esonero da ogni responsabilità patrimoniale per le somministrazioni effettuate su stati di avanzamento, fermo restando la responsabilità penale di chi ha sottoscritto false dichiarazioni.

Le erogazioni eseguite dalle banche per conto del Commissariato sono pienamente liberatorie per le stesse.

Gli istituti di credito terranno la documentazione in loro possesso a disposizione dei competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, per le finalità di cui all'ordinanza n. 198, in data 9 aprile 1981.

Art. 11.

Nessun compenso, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere richiesto per le somministrazioni effettuate a titolo di acconto su stati di avanzamento, di saldo finale e per i pagamenti in unica soluzione dei buono-contributo.

Art. 12.

Gli interessi maturati sulle somme depositate presso gli istituti indicati all'art. 3 saranno destinate al pagamento del concorso agli interessi, di cui all'art. 4, secondo comma, e, per la parte eccedente, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 3.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni dell'ordinanza n. 107 del 27 gennaio 1981 che risultino in contrasto con quelle della presente ordinanza.

Napoli, addì 2 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3711)

ORDINANZA 2 giugno 1981, n. **303.**

Proroga dell'aspettativa per gli amministratori comunali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Premesso che con ordinanza n. 223 del 28 aprile decorso è stata prorogata fino al 30 giugno 1981, in attuazione del disposto dell'art. 1 della legge 15 aprile 1981, n. 128, la validità della precedente ordinanza n. 156 del 12 marzo 1981, concernente la facoltà degli amministratori comunali di collocarsi in aspettativa;

Considerato che alla lettera *e*) del dispositivo della citata ordinanza n. 223 è stata consentita la proroga della aspettativa di che trattasi in favore dei presidenti ed i vice presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, ripartiti in circoscrizioni, con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

Ritenuto che, attesi i numerosi adempimenti ancora da espletare, permane tuttora l'esigenza di consentire la proroga del periodo di aspettativa anche ai consiglieri circoscrizionali che lo hanno usufruito ai sensi della precedente ordinanza commissariale n. 156 del 12 marzo 1981;

Viste le leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 15 aprile 1981, n. 128;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

Possono avvalersi della proroga della aspettativa fino al 30 giugno 1981, prevista dalla ordinanza n. 223, in sanatoria, a far tempo dal 28 aprile 1981, oltre che i presidenti ed i vice presidenti, anche cinque consiglieri per le circoscrizioni comunali fino a 30.000 abitanti e sette consiglieri, di cui uno per la minoranza, per le circoscrizioni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dei consigli circoscrizionali dei comuni, ripartiti in circoscrizioni, con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Napoli, addì 2 giugno 1981

(3712) *Il commissario straordinario*: ZAMBERLETTI

ORDINANZA 4 giugno 1981, n. **308.**

Lavori eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Viste le proprie ordinanze n. 17, in data 3 dicembre 1980 e n. 263 in data 15 maggio 1981 con la quale la Cassa per il Mezzogiorno è stata incaricata di provvedere, nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpite dai noti eventi sismici, ai lavori di ripristino degli impianti acquedottistici, nonchè al loro potenziamento ed alla costruzione sia di condotte di adduzione alle località di provvisoria sistemazione delle popolazioni sinistrate, sia di impianti di depurazione con i connessi collettori ed è stata, altresì, autorizzata ad assumere i relativi impegni finanziari sulla propria dotazione di legge, salvo intese per il successivo reintegro delle spese;

Considerato che si rende necessario, al fine di consentire alla CASMEZ di realizzare le opere di cui è impegnata in base alla predetta ordinanza, nel più breve tempo possibile, sia estendere in suo favore quanto previsto dal secondo comma dell'art. 59 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sia di autorizzarla a derogare ai limiti posti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed avvalendosi degli straordinari poteri conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per i lavori eseguiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base alle ordinanze n. 17 del 3 dicembre 1980 e n. 263 del 15 maggio 1981, di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.

Art. 2.

La CASMEZ, in deroga a quanto previsto dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, può eseguire tutti i lavori di cui alle ordinanze n. 17 e n. 263, in economia per cottimo.

Napoli, addì 4 giugno 1981

(3713) *Il commissario straordinario*: ZAMBERLETTI

ORDINANZA 5 giugno 1981, n. **309.**

Energizzazione elettrica delle aree terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Ritenuto che per poter garantire l'esecuzione dei lavori di trasporto dell'energia elettrica in quatitativi idonei a sopperire alle esigenze delle aree della regione Campania e Basilicata colpite dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981 e delle relative popolazioni occorre procedere, con estrema urgenza, alla realizzazione di linee elettriche a bassa media ed alta tensione e relative cabine di distribuzione, stazioni elettriche e sottostazioni;

Considerato che si rende necessario dare norme accellerative delle procedure che corrispondono all'urgenza del programma si deve attuare nelle predette aree;

Tenuto conto che, pertanto, occorre precisare gli indirizzi operativi da seguire per accelerare al massimo gli interventi programmati nelle aree in questione;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la precedente ordinanza 15 maggio 1981, n. 262;

Dispone:

Art. 1.

L'ENEL attraverso il compartimento di Napoli, i distretti della Campania e della Basilicata e le zone di distribuzione, in deroga alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali che regolano la materia delle linee elettriche ed impianti annessi è autorizzato ad iniziare in via provvisoria i lavori occorrenti per la realizzazione di impianti elettrici a bassa, media ed alta tensione di competenza regionale (con tensione fino a 150 KV) occorrenti per la energizzazione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980. I relativi lavori sono urgenti ed indifferibili ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1 che precede sarà sufficiente la semplice presentazione da parte dell'ENEL della domanda corredata da progetto di massima agli organi competenti secondo la vigente normativa che regola la materia (testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616). Tale domanda tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione provvisoria e consente l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 3.

Per la successiva procedura riguardante l'immissione in possesso dei terreni interessati, la redazione degli stati di consistenza, l'emissione dei decreti di occupazione in via d'urgenza dei suoli e l'attivazione delle relative procedure di esproprio e/o di imposizione coattiva delle servitù valgono le vigenti disposizioni di legge in materia. L'ENEL non effettuerà la notificazione dell'avviso per la redazione dei verbali di immissione in possesso e stati di consistenza nonchè del decreto di occupazione in via di urgenza alle ditte interessate. In luogo della notifica di cui innanzi si provvederà alla pubblicazione, per cinque giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni interessati, dei provvedimenti adottati e dei piani particellari grafici e descrittivi. Tutti i provvedimenti saranno emessi sulla base delle risultanze catastali. I decreti di occupazione in via d'urgenza sono immediatamente esecutivi.

Art. 4.

La normativa di cui agli articoli 1, 2 e 3 che precedono s'intende estesa a tutte le domande di autorizzazione provvisoria già presentate dall'ENEL, alla data della presente ordinanza ed in corso di istruttoria presso gli organi regionali.

Art. 5.

La normativa di cui alla presente ordinanza finalizzata alla accelerazione delle procedure per la realizzazione degli impianti elettrici per le zone terremotate si applicherà a tutti gli impianti le cui domande di autorizzazione provvisoria saranno presentate a tutto il 31 dicembre 1982.

Napoli, addì 5 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3714)

ORDINANZA 9 giugno 1981, n. **314.**

Direzione dei lavori riguardanti il reinsediamento delle popolazioni sinistrate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale l'attuazione del reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto a causa dei terremoti del novembre 1980 è stata affidata in concessione ai comuni interessati ai quali spetta, per tanto, la direzione dei lavori delle opere relative;

Considerato che nel disciplinare tipo della concessione, approvato con ordinanza 9 gennaio 1981, è stato fatto rinvio alle vigenti disposizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici tra i quali il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063;

che ai termini degli articoli 13 e 14 del succitato regio decreto n. 350/1895 compete al direttore dei lavori ogni iniziativa affinchè i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto nonchè di vigilare affinchè il personale dipendente stia costantemente sui lavori, aggiorni le annotazioni sui libretti e sui registri ed adempia a quant'altro ivi specificato;

che, ai termini del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962 l'appaltatore deve provvedere alla condotta dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 11 dello stesso regolamento;

Ritenuta la necessità di dare disposizioni dirette ad assicurare la puntuale e rigorosa osservanza di quanto specificato nei superiori considerato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Ordina:

Art. 1.

Gli uffici speciali regionali per la Basilicata e per la Campania, anche attraverso le proprie sezioni provinciali, invigilano affinchè i direttori dei lavori prestino scrupolosa ed esatta osservanza alle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e siano rigorosamente aggiornati documenti amministrativi e contabili di cui all'art. 38 del regolamento stesso.

Non si procederà al pagamento della quota di spese tecniche dirette a compensare la direzione dei lavori (3%) se non a seguito di attestazione degli uffici speciali regionali che confermino l'esatta e puntuale osservanza dei doveri surrichiamati.

In caso di violazione di detti doveri, accertata dagli uffici speciali regionali, ove il direttore dei lavori non ottemperi o regolarizzi la situazione riscontrata nelle successive quarantotto ore, lo stesso sarà considerato decaduto dall'incarico e la direzione dei lavori sarà assunta dagli uffici anzidetti.

Ove trattasi di direttore libero professionista, lo stesso sara deferito all'ordine professionale di appartenenza per l'applicazione delle previste sanzioni.

Art. 2.

Gli uffici di cui all'articolo precedente accertano che gli appaltatori diano puntuale adempimento a quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

In caso di inadempimento, accertato dagli uffici di cui al comma precedente, ove l'appaltatore non regolarizzi la propria posizione nelle successive quarantotto ore, sarà applicata, anche nel corso dell'eseguimento, la penale contrattuale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle ditte venditrici di abitazioni prefabbricate.

Napoli, addì 9 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3715)

ORDINANZA 13 giugno 1981, n. **319.**

Proroga al 30 settembre 1981 di requisizioni ed occupazioni temporanee d'urgenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 25*bis*/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31*bis*/R, 33/R, 33*bis*/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R, modificato col n. 61/R, 41*bis*/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, con i quali nei comuni di Napoli, Arzano, Marigliano, Castelvolturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca, Sarno e Manfredonia è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonchè per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulottes, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonchè all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

Considerato che, a causa della persistente carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza disposte con i decreti in argomento;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente, con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Ordina:

Tutte le requisizioni e le occupazioni temporanee d'urgenza conseguenti ai decreti commissariali citati in premessa, la cui scadenza sia immediata o prossima o si sia eventualmente già verificata, sono prorogate, anche in sanatoria, al 30 settembre 1981.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I prefetti delle province di Napoli, Caserta, Salerno e Foggia sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 13 giugno 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(3716)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651098/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200811710)

L. 350